STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE, DURATA DELL'ENTE, DISCIPLINA APPLICABILE

1. È costituito l'ente di culto della Chiesa Italiana del Culto Eclettico della Fluente Luce Universale (di seguito ICEFLU), istituzione che guida i credenti che professano il culto della Fluente Luce Universale così come ricevuto, depositato e trasmesso dal fondatore e maestro della Dottrina del Santo Daime, Raimundo Irineu Serra e dal suo successore Sebastião Mota de Melo. Lo spirito che anima e guida i precetti dell'ICEFLU s'ispira ai valori universali di Armonia, Amore, Verità, Giustizia e Pace.
2. ICEFLU Italia è un Cammino Cristiano che si riconosce parte della grande famiglia cristiana mondiale, ispirata agli insegnamenti di Gesù Cristo e ai valori del Vangelo. L'associazione promuove l'unità spirituale, il rispetto delle diversità e il dialogo ecumenico con tutte le espressioni della fede cristiana.
3. L'ICEFLU riconosce il proprio legame con la Chiesa matrice ICEFLU in Brasile.
4. La sua durata è illimitata.
5. L'ICEFLU è disciplinata dalle disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice civile, dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159, dal Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289, dalle altre leggi speciali in materia, dal presente Statuto e

dai Regolamenti Interni.

ARTICOLO 2

RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE

DEI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI

1. L'Ente riconosce come parte integrante della propria identità spirituale, culturale e rituale, le radici provenienti dall'antica tradizione spirituale indigena dell'Amazzonia, dalla quale trae una parte rilevante delle proprie pratiche di preghiera, canto, cerimonia e cammino interiore, in armonia e fusione con la tradizione cristiana.
2. In coerenza con tale radicamento, l'Ente recepisce integralmente e promuove attivamente la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, adottata il 13 settembre 2007, con particolare riferimento agli articoli:
   - Art. 34, che riconosce il diritto dei popoli indigeni a promuovere, sviluppare e mantenere le proprie istituzioni spirituali, pratiche religiose e costumi culturali;
   - Art. 36, che tutela il diritto dei popoli indigeni a mantenere e sviluppare contatti, relazioni e cooperazione spirituale e culturale, anche oltre i confini;
   - Art. 37, che sancisce il diritto alla piena attuazione

e riconoscimento degli accordi, trattati e altri costumi strettamente legati alla loro esistenza storica e spirituale.

3. L'Ente si impegna a favorire la tutela, la difesa, la promozione e la piena applicazione di tali diritti, considerandoli essenziali per la dignità umana, la continuità spirituale e il libero sviluppo delle pratiche religiose e cerimoniali.
4. Tali principi sono assunti in accordo reciproco e armonico con i fondamenti della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare:
   - Art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
   - Art. 10, che accoglie nel nostro ordinamento i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, tra cui rientra la suddetta Dichiarazione;
   - Art. 19, che garantisce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ARTICOLO 3

SEDE

1. L'ICEFLU ha la sede principale in Vezzano sul Crostolo

(RE), via Campo Bignano n. 6; la sede dell'ICEFLU può essere trasferita in Italia con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

2. L'ICEFLU è articolata in Comunità Regionali e Comunità Locali, istituite dal Consiglio Direttivo ai sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto.

ARTICOLO 4

SCOPO E FINALITÀ DELL'ENTE

1. L'ICEFLU è un ente di religione e di culto e persegue anche finalità di beneficenza, assistenza sociale, istruzione, promozione della cultura, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, coessenziali alla propria identità religiosa.
2. Lo scopo di carattere religioso dell'ICEFLU è perseguito attraverso la realizzazione dei "lavori spirituali" della Dottrina del Santo Daime: rituali religiosi aperti che si basano su canti e balli di lode a Dio e nei quali è assunto il Sacramento Santo Daime - simbolo della consacrazione Cristiana dell'antica tradizione indigena Amazzonica - nel pieno e assoluto rispetto delle leggi italiane. Le modalità di svolgimento dei rituali e di assunzione del Santo Daime saranno disciplinate da un apposito Regolamento Interno emanato dall'Assemblea dell'ICEFLU e che include anche le "Norme del Rituale".
3. L'ICEFLU non ha scopo di lucro, non persegue finalità

politiche e di proselitismo.

4. Le finalità dell'ICEFLU sono:

a) far conoscere e diffondere gli insegnamenti e i principi fondamentali della Dottrina del Santo Daime, attraverso la fede del Culto Eclettico della Fluente Luce Universale, in Dio Onnipotente, in Gesù Cristo Redentore, nella Vergine Sovrana Madre, nel Patriarca San Giuseppe, nel Maestro Imperatore Juramidam e in tutti gli Esseri Divini della Corte Celeste;

b) promuovere la trasformazione interiore, l'ampliamento della coscienza individuale e collettiva, e il progresso spirituale dei propri membri;

c) promuovere la fratellanza e l'unità del genere umano, delle religioni, delle Nazioni, come mezzi per migliorare la società e portare tutti gli esseri umani ad una pace permanente e universale;

d) realizzare iniziative di assistenza e umanitarie, per valorizzare le persone e andare incontro alle esigenze dei più bisognosi;

e) sostenere progetti di preservazione ambientale, in particolare per la preservazione della foresta amazzonica.

5. L'ICEFLU può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, in conformità alla normativa civilistica e tributaria.

6. Il Consiglio Direttivo verifica che le attività diverse siano compatibili con la natura e le finalità dell'ICEFLU e della sua dottrina.

ARTICOLO 5

Fardati e Fardati attivi

1. Il Fardato è il fedele che assume, per propria libera scelta, un impegno solenne con la Dottrina del Santo Daime e quindi con l'ICEFLU, ricevendo una responsabilità spirituale, con la dottrina del Santo Daime e il rituale del "Culto Eclettico Della Fluente Luce Universale". Sono ammessi come Fardati tutti i fedeli che s'impegnano a contribuire attivamente e con continuità al lavoro spirituale del Santo Daime e che abbiamo partecipato almeno a tre lavori spirituali ufficiali.
2. Sono Fardati attivi i fardati che frequentano attivamente e con continuità il calendario ufficiale dei lavori spirituali, così come meglio definito nel Regolamento interno.
3.

Il Fardato viene nominato, tramite investitura durante la cerimonia del "fardamento", dal Responsabile della Comunità Locale, o da eventuale altro fardato indicato dal Responsabile della Comunità Locale, su richiesta della persona interessata. Se la Comunità Locale ha meno di 25 Fardati attivi, la nomina del nuovo fardato deve essere

previamente approvata dal Responsabile della Comunità Regionale; nel caso in cui la Comunità Regionale abbia meno di 25 fardati attivi è necessaria la previa approvazione anche del Consiglio Dottrinale Superiore.

4. La cerimonia del "fardamento", realizzata conformemente alle modalità stabilite nelle Norme del Rituale incluse nel Regolamento Interno, comporta l'ingresso nella Confraternita Spirituale del Santo Daime.

ARTICOLO 6

Ministri di culto e luoghi di culto

1. Può essere nominato ministro di culto il fardato attivo da almeno tre anni che rispetta i requisiti stabiliti con regolamento interno dal Consiglio Dottrinale Superiore.
2. Il ministro di culto è nominato dal Consiglio Dottrinale Superiore. Egli amministra il Sacramento del Santo Daime, presiede e dirige i lavori spirituali, celebra i rituali del fardamento, del battesimo e del matrimonio e si occupa dell'assistenza spirituale dei fedeli, anche negli istituti ospedalieri e penitenziari.
3. I luoghi di culto, individuati dalle Assemblee locali e comunicati al Consiglio Direttivo, per la realizzazione dei lavori spirituali, si considerano Templi Sacri.

ARTICOLO 7

MEMBRI DELL'ICEFLU

1. Possono aderire all'ICEFLU i fedeli che accettano i

principi della fede del Culto Eclettico della Fluente Luce Universale e che vogliono lavorare spiritualmente per il bene proprio e di tutta l'umanità. L'ammissione a fedele comporta l'accettazione integrale delle norme dello Statuto.

2. Per aderire all'ICEFLU occorre aver compiuto l'età di quattordici anni. Al raggiungimento dell'età di diciotto anni, un fedele ha diritto di voto e può rivestire cariche elettive. Per l'adesione dei fedeli nell'età compresa tra i quattordici e diciotto anni è necessario il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci.
3. L'ammissione dei membri è deliberata dal Responsabile della Comunità Locale in cui il Fedele intende iscriversi, previa presentazione di domanda scritta indirizzata al medesimo, secondo le modalità indicate dal Regolamento Interno; le eventuali reiezioni non devono essere motivate.
4. Il Consiglio Direttivo può stabilire il versamento di un contributo annuale da parte dei membri a sostegno delle attività dell'ICEFLU.
5. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'ICEFLU.
6. L'adesione all'ICEFLU cessa per:
    - recesso volontario, trasmesso per iscritto all'Assemblea Locale; il recesso ha effetto

immediato dal momento della ricezione della comunicazione;

- esclusione inappellabile per gravi motivi con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei membri;
- decesso.

7. È vietato a tutti i membri di fare dichiarazioni a nome dell'ICEFLU, del suo Sacramento, o usare il nome dell'Ente per qualsiasi fine, senza previamente ottenere l'autorizzazione espressa del Consiglio Direttivo.
8. I membri non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell'ICEFLU né di altri cespiti di proprietà dell'Ente, anche in caso di recesso.
9. Il membro che viola le norme del presente Statuto o dei Regolamenti Interni può essere passibile di sanzioni, dall'avvertimento fino all'esclusione, comminate dal Consiglio Direttivo.
10. La qualità di membro e gli eventuali contributi versati sono personali e intrasferibili; i contributi non sono soggetti a rivalutazione.

ARTICOLO 8

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

1. I membri hanno il diritto di:

   a) intervenire e votare alle Assemblee Locali;

   b) elettorato passivo nelle cariche dell'ICEFLU, solo se

fardati attivi;

c) avere accesso e visionare il bilancio annuale e ricevere informazioni e documentazione sull'operato dell'Ente previa richiesta formale al Consiglio Direttivo;

d) contribuire, anche con il proprio lavoro, per il raggiungimento delle finalità della ICEFLU;

e) richiedere di entrare nella confraternita attraverso la cerimonia di fardamento, dopo aver partecipato ad almeno tre lavori spirituali ufficiali.

2. I membri sono tenuti a:

a) osservare le norme dello Statuto e i Regolamenti Interni;

b) mettere in pratica nella vita quotidiana gli insegnamenti della Dottrina del Santo Daime e in particolare la carità Cristiana verso il prossimo, in armonia, amore, verità, giustizia e pace;

c) se Fardati, partecipare con continuità ai "lavori spirituali", in particolare al "Calendario Ufficiale" come indicato nelle Norme del Rituale, dando prova nel quotidiano di saggezza come dalle rivelazioni ricevute;

d) prestare servizio nella Comunità Locale e nell'ICEFLU secondo le proprie capacità e svolgere le attività in favore dell'ICEFLU senza fini di lucro;

e) comportarsi verso gli altri membri e all'esterno

dell'ICEFLU con assoluta correttezza e buona fede;

f) operare per l'integrità, il prestigio e la reputazione dell'ICEFLU;

g) versare gli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. Il mancato rispetto dei doveri stabiliti dal presente articolo potrà comportare l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo, dei provvedimenti disciplinari previsti da Regolamento Interno.

ARTICOLO 9

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'ICEFLU

1. L'ICEFLU è organizzata in Comunità Regionali e Comunità Locali.
2. L'istituzione di nuove Comunità Regionali e Locali è deliberata dal Consiglio Direttivo che nominerà, tra i ministri di culto della Comunità, il responsabile della Comunità Locale (detto anche Padrino o Madrina) e Regionale. Il Responsabile rappresenta la Comunità presso gli organi dell'ICEFLU. La nomina del Responsabile della Comunità Locale e della Comunità Regionale deve essere approvata dal Consiglio Dottrinale Superiore.
3. Le Comunità territoriali di cui ai commi precedenti si organizzano e agiscono secondo le norme del Regolamento Interno deliberato dall'Assemblea ICEFLU.

ARTICOLO 10

COMUNITÀ LOCALI

1. La Comunità Locale è istituita, su delibera del Consiglio Direttivo, qualora in un territorio municipale o in una determinata circoscrizione sono presenti un numero di almeno tre Fardati maggiorenni, che lo richiedano.
2. Ogni Comunità Locale ha i seguenti organi:
   a. l'Assemblea Locale;
   b. Il Responsabile della Comunità Locale.
3. L'Assemblea Locale è composta da tutti i membri maggiorenni che risiedono nel territorio della Comunità Locale. Le modalità di convocazione e le maggioranze necessarie per la costituzione e per le delibere sono stabilite da Regolamento Interno.
4. Le Assemblee Locali hanno il compito di:
   a) nominare, previa approvazione del Responsabile della Comunità Locale, un proprio Delegato presso l'Assemblea Regionale che rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile; il Delegato può essere lo stesso Responsabile della Comunità Locale;
   b) organizzare e gestire le attività di culto all'interno della Comunità Locale;
   c) individuare i Templi Sacri dove svolgere i lavori spirituali della Dottrina, seguendo il perfezionamento spirituale dei suoi fedeli, attraverso la comunione con il Sacramento Santo Daime;

d) svolgere iniziative solidali, di beneficienza e assistenza nella Comunità Locale;

e) proporre l’esclusione dei membri per gravi motivi;

f) provvedere alla diffusione del messaggio della Dottrina del Santo Daime, all'approfondimento dello studio canoro, musicale e testuale degli innari, e allo studio dell'organizzazione dei lavori spirituali, all’interno della confraternita della Comunità Locale.

5. Il Responsabile della Comunità Locale (denominato Padrino o Madrina), designato dal Consiglio Direttivo, previa autorizzazione del Consiglio Dottrinale Superiore, tra i Ministri di culto residenti nel territorio della Comunità Locale, guida e coordina la Comunità locale e la rappresenta nei confronti dell’ICEFLU. Il Responsabile della Comunità Locale dura in carica a tempo indeterminato, salvo destituzione da parte del Consiglio Direttivo che può avvenire anche su richiesta dell'Assemblea Locale.

6. Il Responsabile della Comunità Locale:

   a. nomina, tramite investitura durante la cerimonia di fardamento, nei casi previsti dall’art. 4.3, i fardati della Comunità Locale;

   b. delibera l’ammissione dei nuovi membri dell’ICEFLU;

   c. approva la nomina del delegato della Comunità Locale presso l’Assemblea regionale.

7. Ciascuna Comunità Locale deve mantenere, sotto la propria custodia, libri e documenti, in conformità al Regolamento Interno; in particolare deve tenere il registro verbali delle Assemblee della Comunità Locale, il registro dei lavori spirituali; il registro del Sacramento; il registro dei fedeli partecipanti a ciascun lavoro spirituale; il registro delle risorse finanziarie raccolte; il registro dei Fardati; il registro dei membri ammessi dalla Comunità Locale, che deve essere tempestivamente trasmesso al Consiglio Direttivo a seguito di ogni aggiornamento.
8. Il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento della Comunità Locale in caso di gravi irregolarità o di assenza di candidati adeguati a ricoprire la carica di Responsabile della Comunità Locale.

ARTICOLO 11

COMUNITÀ REGIONALI

1. La Comunità Regionale nasce, su delibera del Consiglio Direttivo, qualora esista, in un territorio regionale, almeno una Comunità Locale. Il Consiglio Direttivo può accorpare due o più Comunità Regionali in un'unica Comunità.
2. Ogni Comunità Regionale ha i seguenti organi:
   a. l'Assemblea Regionale;
   b. il Responsabile della Comunità Regionale.
3. L'Assemblea Regionale è composta dai rappresentanti

nominati dalle Assemblee Locali presenti nel territorio della Regione. La composizione dell'Assemblea non è fissa e varia in base al numero di Comunità Locali presenti nel territorio della Regione. Ogni Comunità Locale ha diritto a nominare un delegato dell'Assemblea Regionale.

4. Le modalità di convocazione e le maggioranze necessarie per la costituzione e per le delibere sono stabilite da Regolamento Interno.

5. Le Assemblee Regionali hanno il compito di:

   a) nominare un proprio Delegato presso l'Assemblea dell'ICEFLU che rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile; il Delegato può essere lo stesso Responsabile della Comunità Regionale;

   b) coordinare le varie attività svolte dalle Assemblee Locali della Regione;

   c) organizzare e gestire le attività di culto all'interno della Comunità Regionale;

   d) svolgere iniziative solidali, di beneficienza e assistenza nella Comunità Regionale

   e) provvedere alla diffusione del messaggio della Dottrina del Santo Daime, all'approfondimento dello studio canoro, musicale e testuale degli innari, e allo studio dell'organizzazione dei lavori spirituali, all'interno della confraternita della Comunità Regionale.

6. Il Responsabile della Comunità Regionale, designato dal

Consiglio Direttivo dell'ICEFLU, previa approvazione del Consiglio Dottrinale Superiore, tra i ministri di culto della Comunità Regionale, guida e coordina la Comunità Regionale e la rappresenta nei confronti dell'ICEFLU. Il Responsabile della Comunità Regionale dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

7. Il Responsabile della Comunità Regionale, nei casi previsti dall'art. 4.3, approva la nomina dei nuovi fardati della Comunità Locale.
8. Ciascuna Comunità Regionale deve mantenere, sotto la propria custodia, in conformità al Regolamento Interno, il registro verbali delle Assemblee della Comunità Regionale.
9. Il Consiglio Direttivo può deliberare lo scioglimento della Comunità Regionale o l'accorpamento ad altra Comunità Regionale, in caso di gravi irregolarità o di assenza di candidati adeguati a ricoprire la carica di Responsabile della Comunità Regionale.

ARTICOLO 12

ORGANI DELL'ICEFLU

1. Sono organi dell'ICEFLU:
   a) l'Assemblea dell'ICEFLU;
   b) il Consiglio Direttivo;
   c) il Presidente;
   d) il Vice-Presidente;
   e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) il Consiglio Dottrinale Superiore;

h) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 13

Assemblea dell'ICEFLU

1. L'Assemblea dell'ICEFLU è composta da un massimo 20 delegati nominati dalle Assemblee Regionali. Ogni delegato rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ICEFLU o dal Vice-Presidente, in caso di loro assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
3. Ogni delegato ha diritto ad un numero di voti proporzionale al numero dei fardati attivi presenti nella Comunità Regionale, sulla base dei registri dei fardati della Comunità locale, secondo fasce determinate nel Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Ogni delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato con delega scritta; ogni delegato non può ricevere più di una delega.
4. L'Assemblea dell'ICEFLU ha i seguenti compiti:

   a) programma e coordina le attività di religione e culto dell'ICEFLU di rilevanza nazionale e le finalità di cui all'art. 3 dello Statuto;

   b) si pronuncia sulle questioni amministrative più importanti che possono essere sottoposte al suo esame

da tre Assemblee Locali o da un'Assemblea Regionale;

c) assume ogni decisione nei rapporti con lo Stato e con le Pubbliche Istituzioni nazionali e internazionali e nei rapporti con la Chiesa matrice ICEFLU in Brasile;

d) adotta i Regolamenti Interni;

e) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

f) nomina i membri del Consiglio Direttivo;

g) nomina i membri del Collegio dei Revisori e il suo Presidente;

h) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, previa approvazione del Consiglio Dottrinale Superiore;

i) delibera sullo scioglimento dell'ICEFLU, sulla devoluzione del patrimonio, previa approvazione del Consiglio Dottrinale Superiore e sulla nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 25 dello Statuto;

j) delibera su qualsiasi questione che le sia sottoposta da altri organi sociali;

k) svolge tutti gli ulteriori compiti attribuiti dallo Statuto.

5. L'Assemblea dell'ICEFLU è convocata dal Presidente o dal Segretario Generale almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio

Direttivo o un quarto dei delegati ne ravvisino l'opportunità.

6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante qualsiasi mezzo di comunicazione tracciabile (e-mail, posta elettronica certificata, raccomandata, consegna personale, etc.) da recapitarsi a ciascun delegato almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i delegati.
7. Delle adunanze dell'Assemblea dell'ICEFLU è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
8. L'Assemblea dell'ICEFLU può svolgersi anche in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che:
   - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video nei quali gli intervenuti dovranno collegarsi, dovendosi comunque ritenere che il luogo dove si intende svolta l'assemblea è sempre quello in cui è presente il Presidente;
   - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento della adunanza; di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

9. L'Assemblea dell'ICEFLU è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti o rappresentati.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea dell'ICEFLU sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.
11. Le deliberazioni che riguardano le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto esigono il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei delegati presenti, previo parere positivo del Consiglio Dottrinale Superiore.
12. Le deliberazioni che riguardano lo scioglimento dell'ICEFLU e la devoluzione del patrimonio residuo esigono il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti dei delegati, previo parere positivo del Consiglio Dottrinale Superiore.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea dell'ICEFLU prese in conformità alla legge e al presente Statuto sono obbligatorie per tutti i membri.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minino di tre membri, nominati dall'Assemblea dell'ICEFLU tra i propri membri. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri delegati dell'Assemblea dell'ICEFLU, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dell'ICEFLU deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese dalla maggioranza semplice dei votanti e in caso di parità

prevale il voto del Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta sia convocato dal Presidente o richiesto da almeno due dei suoi membri. Le convocazioni devono essere effettuate mediante qualsiasi mezzo di comunicazione tracciabile (e-mail, posta elettronica certificata, raccomandata, consegna personale, etc.) da recapitarsi a ciascun membro almeno 3 giorni (tre) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza l'avviso può essere spedito un giorno prima dell'adunanza o al momento. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i consiglieri.
5. Delle adunanze del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in teleconferenza, con i membri dislocati in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione ai sensi dell’art. 12.8 del presente Statuto.
7. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:
   a) svolgere tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel pieno rispetto degli obiettivi e dei principi ispiratori dello Statuto nonché delle

indicazioni di carattere generale emanate dall'Assemblea dell'ICEFLU;

b) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;

c) erigere Comunità Locali e Regionali ai sensi degli artt. 8 e 9 dello Statuto;

d) approvare la nomina e revocare i Responsabili delle Comunità Regionali e Locali, previa approvazione del Consiglio Dottrinale Superiore;

e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dell'ICEFLU;

f) approvare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dell'ICEFLU;

g) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri, di cui all'art. 7.3 della Statuto secondo quanto previsto da Regolamento Interno;

h) acquisire e alienare i beni mobili e immobili necessari al perseguimento delle finalità istituzionali;

i) verificare l'attuazione dei programmi d'azione dell'ICEFLU da parte delle Comunità Regionali e Locali;

j) deliberare lo scioglimento della Comunità Locale in caso di gravi irregolarità o di assenza di candidati adeguati a ricoprire la carica di Responsabile della Comunità Locale;

k) deliberare lo scioglimento o l'accorpamento della

Comunità Regionale in caso di gravi irregolarità o di assenza di candidati adeguati a ricoprire la carica di Responsabile della Comunità Regionale;

l) verificare che le attività diverse siano compatibili con la natura e le finalità dell'ICEFLU e della sua dottrina;

m) nominare procuratori e delegati per rappresentare l'ICEFLU ed agire in suo nome e per suo conto;

n) determinare l'importo degli eventuali contributi da parte dei membri;

o) deliberare sull'attribuzione onoraria di cariche non rappresentative;

p) deliberare in merito ad eventuali modifiche statutarie da sottoporre preventivamente al Consiglio Dottrinale Superiore e successivamente all'approvazione dell'Assemblea dell'ICEFLU;

q) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti dallo Statuto.

ARTICOLO 15

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha i seguenti compiti:

a) convocare l'Assemblea dell'ICEFLU e il Consiglio

Direttivo, presiederli e supervisionarne il corretto svolgimento;

b) firmare e approvare i documenti finanziari e il bilancio preventivo e consuntivo;

c) rappresentare l'ICEFLU legalmente e nei rapporti con lo Stato e le pubbliche istituzioni, nonché a livello internazionale.

ARTICOLO 16

Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2. Il Vice-Presidente assolve alle funzioni che gli vengono delegate dal Presidente. Venendo per qualsiasi ragione a mancare o a cessare dalla carica il Presidente, le sue funzioni sono svolte per l'ordinaria amministrazione dal Vice-Presidente. Entro trenta giorni da quando si è resa vacante la carica di Presidente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente.

ARTICOLO 17

Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2. È compito del Segretario:

a) redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea

dell'ICEFLU e del Consiglio Direttivo;

b) tenere i libri sociali di cui all'art. 20 dello Statuto;

c) eseguire tutti gli atti necessari al buon funzionamento dell'Assemblea dell'ICEFLU e del Consiglio Direttivo;

d) gestire e coordinare i rapporti con il personale dipendente e con i collaboratori;

e) coordinare le attività svolte dalla segreteria.

ARTICOLO 18

Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2. Il Tesoriere ha il compito di:

a) curare la gestione economico e finanziaria ordinaria dell'ICEFLU;

b) elaborare un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;

c) gestire e conservare il patrimonio della ICEFLU;

d) svolgere tutti gli atti amministrativi necessari per la corretta gestione dei fondi;

e) tenere le scritture contabili previste dalla legge.

ARTICOLO 19

Consiglio Dottrinale Superiore

1. Il Consiglio Dottrinale Superiore è la massima autorità sulle questioni religiose. È composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici. I membri possono

essere vitalizi o nominati per cinque anni e rieleggibili.

2. I primi tre membri vitalizi sono nominati nel verbale di approvazione del presente Statuto; gli altri membri sono designati dal Consiglio Dottrinale Superiore e possono essere discrezionalmente sia vitalizi sia temporanei.

3. È compito del Consiglio Dottrinale Superiore:

   a) deliberare, su richiesta dell'Assemblea dell'ICEFLU o del Consiglio Direttivo o del Presidente o di un Responsabile di una Comunità Locale o Regionale su questioni religiose; tutti gli altri organi dell'ICEFLU devono adeguarsi alle decisioni del Consiglio Dottrinale Superiore;

   b) nominare i ministri di culto, su proposta del Responsabile della Comunità Locale o del Consiglio Direttivo;

   c) revocare i ministri di culto, su proposta del Responsabile della Comunità Locale, dell'Assemblea Locale o del Presidente;

   d) revocare i fardati, su proposta del Responsabile della Comunità Locale, dell'Assemblea Locale o del Presidente;

   e) approvare qualunque modifica alle Norme del Rituale, previste dal Regolamento Interno;

   f) approvare la nomina dei Responsabili delle Comunità Locali e Regionali;

g) nei casi previsti dall'art. 4.3, approvare la nomina dei fardati;

h) approvare le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

i) approvare lo scioglimento dell'ICEFLU e la devoluzione del patrimonio residuo.

ARTICOLO 20

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto tre membri nominati dall'Assemblea dell'ICEFLU.
2. Il Presidente deve essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti. Gli altri membri devono essere dotati di particolari competenze in materia amministrativa, contabile e giuridica. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Revisore dei Conti ha i seguenti compiti:

a) vigilare sull'osservanza della normativa vigente, dello Statuto, dei Regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sulla corretta tenuta delle scritture contabili, sulla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

c) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ICEFLU e sul suo concreto funzionamento;

d) procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dell'ICEFLU e, qualora convocato, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21

Libri e Registri

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla legge, l'ICEFLU istituisce i seguenti libri e registri:
   a) libro dei membri, aggiornato in base ai dati comunicati dalle Assemblee Locali;
   b) libro dei verbali dell'Assemblea dell'ICEFLU;
   c) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
   d) Libro dei Verbali del Consiglio Dottrinale Superiore;
   e) libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
   f) Registro dei Fardati, aggiornato in base ai dati comunicati dalle Assemblee Locali;
   g) Registro dei Ministri di culto;
   h) Registro dei Volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), f), g), h) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, nella figura del Segretario. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a

cura del Consiglio Dottrinale Superiore. Il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 22

Volontari e lavoratori dipendenti

1. L'ICEFLU si avvale anche dell'attività di volontariato dei propri membri e di terzi.
2. Ai volontari si applicano le disposizioni degli art. 17-19 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
3. L'ICEFLU può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura per il raggiungimento degli scopi e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 dello Statuto.

ARTICOLO 23

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili acquistati, pervenuti in donazione o per testamento e da avanzi di gestione.
2. I mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità sono costituiti dagli eventuali proventi dei beni mobili e immobili, dalle offerte di qualunque natura e comunque pervenutele, dai contributi dei membri, dai finanziamenti sia pubblici che privati, da avanzi di gestione delle attività diverse.

ARTICOLO 24

Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Assemblea dell'ICEFLU entro il 31 dicembre approva il bilancio preventivo per l'anno successivo; entro il 30 giugno approva il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso.
3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto.
4. È vietato distribuire, sia in maniera diretta che indiretta, utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve, comunque denominate, ai membri, ai lavoratori e collaboratori, ai membri del Consiglio Direttivo e altri componenti degli organi dell'ICEFLU, anche in caso di recesso e di scioglimento dell'ICEFLU.

ARTICOLO 25

Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dell'ICEFLU con il voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati presenti, previo assenso del Consiglio Dottrinale Superiore.

ARTICOLO 26

Scioglimento dell'ICEFLU e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'ICEFLU e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dell'ICEFLU con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei delegati, previo assenso del Consiglio Dottrinale Superiore.
2. Nel caso di estinzione dell'ICEFLU, il suo patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale ad altra istituzione, avente scopi analoghi e in coerenza dei principi professati dall'ICEFLU, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e le Autorità competenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione, l'Assemblea dell'ICEFLU nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri ai sensi di legge.